

PREAMBOLO

*** **

L'Opera Pia "Enti Raggruppati - La Provvidenza Orfanelle e Verginelle", fondata e dotata dalla carità dei cittadini di Reggio Calabria religiosamente ispirata, in forza degli scopi sanciti dalle originarie tavole di fondazione rimasti inalterati anche dopo il "raggruppamento", disposto con R.D. 29 settembre 1931, e da sempre affidati alla cura asseveratrice ed alla vigilanza dell'Arcivescovo risultano impegnati a raccogliere, educare, mantenere ed istruire le orfane e le fanciulle prive di mezzi della Città e della Provincia di Reggio Calabria.

E' evidente che l'individuazione di detti scopi, rapportati allo spirito ed alle condizioni dell'epoca in cui vennero formulati, intendeva corrispondere all'esigenza di provvedere ai soggetti più emarginati ed esposti, presenti a quel tempo sul territorio reggino.

Alla luce della mutata situazione sociale ed a motivo dell'evoluzione dei tempi, le esigenze di allora si sono venute modificando, così da richiedere una riformulazione degli obiettivi statutari ed anche una diversa articolazione delle tipologie d'intervento volte a perseguirli, ove si voglia fedelmente interpretare il movente caritativo che ha ispirato i fondatori e renderlo attuale.

Sembra chiaro che, ai nostri giorni, i soggetti "deboli" o a

rischio di emarginazione e di traviamiento non sono soltanto le "fanciulle", come nel passato più o meno remoto.

L'appartenenza al sesso femminile non è più la sola causa di "debolezza" sociale e la minore (o ancor più tenera) età non è più l'arco di tempo sufficiente per fornire ai soggetti la formazione idonea ad immetterli in ambito lavorativo ed a porli nella condizione di potere costituire un autonomo nucleo familiare.

Da un punto di vista pedagogico, inoltre, non sempre si rivela produttivo educare in ambienti del tutto separati e sottrarre al metodo della coeducazione i soggetti appartenenti al sesso femminile. Bisogna ancora aggiungere che, specie in questi ultimi anni, è enormemente cresciuta, anche sul territorio reggino, la presenza di giovani stranieri, spesso poco dotati dei mezzi necessari per condurre un'esistenza tale da porli al riparo dai rischi di una loro emarginazione o peggio, di una loro strumentalizzazione al servizio di intrecci e traffici criminosi. Ciò conduce a ritenere, ancora, che il pericolo di esclusione, o di mortificazione della dignità di membro dell'umano e civile consorzio, non è oggi indotto solo dalla situazione di indigenza economica, anche se spesso è prevalente, potendo essere altre, gravi e molteplici, le cause di disagio sociale.

Il progressivo ampliamento della cerchia dei naturali destinatari delle attività istituzionali degli "Enti Raggruppati"

si è potuto, di fatto, registrare lungo tutti gli anni in cui la loro gestione è stata commissariata, sicché è ormai tempo di prendere atto di una situazione che è evoluta, anche quanto alle iniziative da perseguire nel presente e per l'avvenire.

Si è andato, in vero, sempre più evidenziando come gli interventi dell'Opera Pia non potessero più limitarsi alla sola, e pur sempre meritoria, opera di assistenza e mantenimento delle fanciulle abbandonate in tenera età, ma dovesse estendersi ai giovani di ambo i sessi anche stranieri, a qualsiasi titolo soggiornanti nel territorio reggino, apprestando progetti formativi, adeguati alla loro (non più tenera) età e idonei a fornire se possibile, competenze, abilità e titoli che ne favoriscano un dignitoso inserimento sul mercato del lavoro.

L'allargamento della cerchia dei destinatari e della tipologia degli interventi formativo - assistenziali impone che vengano introdotte opportune modifiche all'assetto strutturale degli "Enti Raggruppati".

Si rende indispensabile, quindi, un più efficace coordinamento per una gestione equilibrata delle iniziative che si vanno moltiplicando, e dunque un centro di imputazione giuridica unitario, con il venir meno delle distinte ed autonome entità di ciascun istituzione e dei correlati statuti.

Quanto alla composizione dell'organo gestionale previsto nel nuovo Statuto proposto non può trascurarsi che la massima par-

tuazione, la Fondazione denominata "FONDAZIONE LA PROVVIDENZA ETS", per brevità anche "La Provvidenza - ETS".-----

2. La denominazione "FONDAZIONE LA PROVVIDENZA ETS" è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico. -----

----- ARTICOLO 2 - SCOPI -----

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi e dal presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore. -----

2. La fondazione persegue, in modo adeguato ai tempi ed alle necessità presenti, l'opera socio-assistenziale storicamente svolta in Reggio Calabria dalle istituzioni sopra richiamate a favore dell'infanzia in difficoltà, la più antica delle quali risale all'iniziativa benefica del Cav. Giuseppe Monsolino e di Emanuele Morello tra il 1612 ed il 1614, essendo Vescovo Annibale d'Afflitto. -----

3. In ossequio ai principi fissati dalla Costituzione sulla dignità della persona umana, la protezione della famiglia e dei minori e secondo l'ispirazione cristiana che le è propria, essa destinerà le proprie risorse materiali e personali alla tutela dei minori e dei giovani in difficoltà, svol-

Roma
10
Boa

te delle iniziative assunte lungo il corso degli anni sono state frutto della fattiva e determinante collaborazione prestata dall'Arcidiocesi di Reggio Calabria Bova; così come, da ultimo, le sperimentazioni più interessanti a favore dei giovani stranieri residenti sono state compiute ad opera dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

Né può permettersi che, sia per le proprie finalità statutarie e per le competenze normative in materia di assistenza e di formazione, sia per aver provveduto dal 1975 al commissariamento dell'Ente, la Regione non abbia pieno titolo per risultare interessata al prosieguo di una loro proficua gestione.

La nuova e diversa composizione dell'organo gestionale dovrebbe agevolarne un funzionamento ottimale, scongiurando, per l'avvenire quanto si è verificato spesso ed a lungo nel passato (anche recente) con l'inevitabile ricorso al commissariamento.

STATUTO

ARTICOLO 1 - STRUTTURA E NATURA

1. È costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile del Codice Civile e relative disposizioni di at-



gendo attività di assistenza sociale o socio-sanitaria, avvalendosi di personale religioso e laico provvisto di adeguata preparazione professionale, nonché di volontari o soggetti impegnati nel Servizio civile nazionale. -----

4. Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; -----

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-



zione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, -----

f) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. -----

5. In particolare la Fondazione si propone: -----

- di promuovere, creare, coordinare, gestire iniziative a carattere educativo ed assistenziale a favore di bambini, adolescenti, giovani e comunque persone di ambo i sessi in condizione di abbandono o in stato di bisogno; -----

- di favorire l'assistenza, l'istruzione e la formazione professionale dei giovani sia italiani che stranieri, in condizioni di disagio fisico, psichico, economico, sociale e familiare. -----

- di sostenere famiglie in condizione di disagio ed a rischio di esclusione sociale per aiutarle nell'assolvimento dei loro compiti genitoriali, anche attraverso servizi di assistenza

domiciliare e di ascolto; -----

- di attivare rispetto ai minori in difficoltà servizi educativi di tipo familiare (in particolare di accoglienza residenziale e semiresidenziale) non esclusa, ove necessaria, la gestione di servizi di pronta accoglienza per minori e mamme in situazioni di emergenza; -----

- di promuovere, realizzare e gestire centri educativi, centri diurni per minori, servizi di assistenza educativa domiciliare per minori (EDM), centri culturali finalizzati al recupero di minori a rischio di dispersione scolastica e all'integrazione sociale dei minori provenienti da famiglie di immigrati, favorendo percorsi di formazione professionale ed inserimento lavorativo, compreso il sostegno alle famiglie; -----

- di promuovere e sostenere nella comunità civile ed ecclesiale, con le iniziative educative e culturali necessarie, l'affidamento familiare e l'adozione assicurando il diritto dei minori a crescere all'interno di una famiglia; -----

- di favorire la crescita degli operatori del settore minorile e della disabilità attraverso iniziative di studio, formazione, ricerca ed approfondimento volte altresì ad accrescere la sensibilità delle istituzioni sulle tematiche della povertà e dell'esclusione sociale; -----

- di collaborare attraverso intese, convenzioni ed ogni altro strumento giuridico adeguato con enti pubblici e privati per il conseguimento di tutte le finalità sopra enunciate nell'at-



tuazione di programmi finalizzati alla prevenzione ed al con-

trasto del disagio minorile e dell'esclusione sociale; -----

- di promuovere, favorire e sostenere progetti per l'infanzia

nei Paesi in via di sviluppo. -----

6. Le iniziative e gli interventi a favore sia dell'infanzia,

sia della gioventù cureranno in modo specifico la dimensione

spirituale e religiosa dell'opera formativa, nel rispetto del-

la libertà di coscienza di ciascuno dei destinatari della

stessa. -----

7. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,

La Provvidenza ETS può partecipare a bandi, avvisi e iniziati-

ve promossi da enti pubblici e privati.-----

8. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,

La Provvidenza ETS può avvalersi della collaborazione di asso-

ciazioni di volontariato, volontari del Servizio Civile Uni-

versale, religiose e enti religiosi, nonché di personale di-

pendente, lavoratori autonomi, liberi professionisti e colla-

boratori a qualsiasi titolo. -----

9. La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del

2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra

indicate a condizione che siano secondarie e strumentali ri-

spetto alle attività di interesse generale di cui sopra, indi-

viduate con apposito atto deliberativo del Consiglio direttivo.

10. La Fondazione può avvalersi di volontari che esprimono la

volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117 del 2017. -----

----- **ARTICOLO 3 - BENI, PATRIMONIO E SEDE** -----

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito in via principale da due immobili siti, rispettivamente, in via Trabocchetto III n. 1 e in via Aschenez n. 148, di Reggio di Calabria.

Il patrimonio è indistinto per gli scopi statutari. -----

La sede legale della Fondazione è stabilita in Reggio di Calabria, Via Aschenez, n. 148. -----

2. Fanno, altresì, parte del patrimonio della Fondazione le risorse economiche derivanti da erogazioni liberali a suo favore, dalla gestione delle sue strutture, dai contributi concessi da enti pubblici e privati. -----

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministra-

tori ed altri componenti degli organi sociali, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. 117/2017. -----

----- ARTICOLO 4 - GLI ORGANI -----

1. Sono organi della Fondazione: -----

a) il Presidente, -----

b) il Vicepresidente, -----

c) il Consiglio direttivo, -----

d) l'Organo di Controllo, -----

e) il Revisore Legale dei Conti, -----

f) il Direttore Generale. -----

----- ARTICOLO 5- CONSIGLIO DIRETTIVO -----

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo cui è affidato il governo della Fondazione. -----

2. Il Consiglio direttivo, che dura in carica 5 (cinque) anni, è composto da cinque membri di cui: -----

- tre componenti nominati dall'Arcivescovo Metropolitano di Reggio Calabria Bova; -----

- un componente nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria. -----

- un componente nominato dal Sindaco del Comune di Reggio Calabria. -----

3. Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati a maggio-

ranza secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 e 2 del Presente Statuto. -----

4. I componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente salvo il rimborso delle spese necessarie sostenute in esecuzione dell'incarico. -----

5. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità su convocazione del Presidente e in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. -----

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso spedito ai consiglieri, con lettera raccomandata o con telegramma, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può essere effettuata anche con mezzi informatici e telematici ai loro indirizzi elettronici, purché sia in ogni caso garantita la prova dell'avvenuta ricezione. Nei casi di urgenza, l'avviso dovrà essere spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore abbreviazione di tale termine. Tuttavia, anche in mancanza di tali formalità, il Consiglio si considera validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi componenti. In ogni caso, deve essere consentito ai consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere. -----

In caso di assenza o altro impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età. -----

7. I membri del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, ovvero per validi o gravi motivi sopravvenuti potranno essere sottoposti dal Consiglio Direttivo alla valutazione dell'organo nominante che potrà intervenire ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente statuto. -----

8. Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno tre membri e con la maggioranza dei presenti. -----

9. Spetta al Consiglio Direttivo: -----

a) definire gli indirizzi e le scelte della fondazione assumendo le decisioni necessarie e dando mandato al Presidente per la loro attuazione; -----

b) nominare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti; -----

c) ogni altro compito previsto dal presente statuto ovvero necessario per il raggiungimento degli scopi statutari. -----

10. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, può deliberare l'attribuzione di specifiche deleghe a singoli consiglieri, determinandone i poteri con atto scritto. -----

11. In ogni caso, ossia anche per la modifica del presente statuto, il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito e legittimato ad esercitare i propri poteri con la nomina della maggioranza dei componenti individuati nel comma 2 del presente articolo. -----

----- ARTICOLO 6 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE -----

1. Il Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i tre componenti nominati dall'Arcivescovo. -----

2. Il Vicepresidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del consiglio stesso. -----

3. Ove ricorrano gravi motivi, gli organi preposti alle nomine, con atto formale, possono revocare la nomina dei componenti dagli stessi nominati, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione. -----

4. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente sono gratuiti salvo il rimborso delle spese necessarie connesse agli incarichi medesimi. -----

5. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. -----

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, provvede alla stipula dei contratti relativi al personale ed alle forniture, cura le relazioni con gli Enti e le istituzioni secondo gli indirizzi elaborati dal Consiglio, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari informandone il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva ai fini della ratifica; vigila sull'operato del Direttore Generale, al quale può delegare il compimento dei singoli

atti; presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e quello consuntivo, redatti sotto la sua vigilanza dal Direttore Generale. -----

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. -----

----- ARTICOLO 7 - DIRETTORE GENERALE -----

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. -

2. L'incarico è retribuito. La retribuzione è stabilita dal Consiglio Direttivo con riferimento ai contratti relativi a mansioni di analoga natura e impegno. -----

3. Il Direttore Generale può essere revocato dall'incarico esclusivamente per giusta causa e giustificati motivi con le stesse modalità previste per la nomina, salvi i diritti nascenti dal contratto di lavoro. -----

4. Esso è responsabile operativo dell'attività della fondazione, provvede alla gestione amministrativa, contabile, fiscale della stessa, vigila sull'andamento dei servizi e sui rapporti con il personale, soprintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle determinazioni del Presidente. -----

5. Partecipa, senza potere di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo salvo che la maggioranza dei componenti stabilisca motivatamente di escluderlo dalla partecipazione ad una o più specifiche riunioni. -----

----- **ARTICOLO 8 - BILANCIO E CONTABILITÀ** -----

1. L'esercizio sociale dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

3. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a cui il bilancio si riferisce, o comunque entro centottanta giorni quanto lo richiedono particolari esigenze, che devono risultare dalla relazione di missione. -----

4. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore -----

5. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale. -----

6. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli Enti del Terzo Settore devono tenere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/17, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. -----

7. Sarà predisposto dal Presidente e dal Direttore Generale entro il trentuno dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed approvato dal Consiglio Direttivo entro la medesima scadenza. -----

8. Al Direttore Generale compete la responsabilità della tenuta di un sistema contabile semplificato e al tempo stesso trasparente, idoneo a rappresentare i costi di amministrazione e gestione corrente, la condizione aggiornata del patrimonio e i risultati conseguiti dalla Fondazione. -----

----- **ARTICOLO 9 - L'ORGANO DI CONTROLLO** -----

1. Il Consiglio direttivo nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale. -----

2. L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti. -----

3. Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. -----

4. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. -----

5. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. -----

6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

7. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

8. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. ----

9. Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio Direttivo. -----

----- **ARTICOLO 10 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI** -----

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti; viene nominato dal Consiglio Direttivo e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente. -----

2. Il Revisore dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro trenta giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina. -----

----- **ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI** -----

1. Qualsiasi modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata all'unanimità dal Consiglio direttivo, validamente costituito per come previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente Statuto. -----

2. In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, previo positivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri Enti del Terzo Settore. -----

3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice Civile per successive modifiche e/o integrazioni. -----

Rosalie Teresa Botta
Gennaro Botta
Gennaro Botta

